

Focus 1/2014

PUBBLICAZIONE E CONSERVAZIONE DEI TESTAMENTI

(a cura dell'Ufficio Studi Settore Civilistico)

Numerosi e ricorrenti sono i quesiti che i notai rivolgono all'Ufficio Studi in materia di pubblicazione e conservazione dei testamenti.

Frequenti, ad esempio sono le richieste in materia di pubblicabilità/non pubblicabilità di testamento olografo, informazioni sull'esistenza di un testamento, richiesta di esibizione alle autorità, segreto professionale, modalità di registrazione del testamento pubblico.

La ricerca svolta nei precedenti rinvenuti, ha mostrato una notevole varietà di fattispecie concrete che è stato possibile – enucleate le più significative - raggruppare nelle seguenti “macroaree”:

1. “Segretezza” del testamento;
2. Richiesta di esibizione o di ispezione del testamento;
3. Testamento olografo;
4. Testamento pubblico.

Nel documento vengono riportati i passaggi salienti dei pareri resi al richiedente e citati in nota, al fine di agevolare la ricerca per la consultazione integrale del documento. In nota sono anche presenti modesti richiami di dottrina e giurisprudenza funzionali ad una più agevole lettura del focus.

1. “Segretezza” del testamento

L'Ufficio Studi ha escluso che il notaio possa rilasciare **copie informali di testamenti pubblici**, quando sia venuto a conoscenza della morte del testatore ⁽¹⁾.

Ciò si è ritenuto sulla base degli articoli 61 e 67 L.N., 71, 75 e 83 RN, 623 c.c. e 743 c.p.c., dai quali è ricavabile non solo che il notaio debba accertarsi della morte del testatore nei modi di legge (cfr. art. 75 co. 2 R.N.), ma anche che lo stesso non possa rilasciare alcuna copia del testamento pubblico se prima non abbia provveduto, su richiesta degli interessati, al passaggio dal repertorio degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi.

Non bisogna dimenticare infatti la serie di cautele predisposte dall'ordinamento, non solo per mantenere segreto il contenuto del testamento pubblico, come avviene ad esempio per la copia conforme che il notaio invia all'Archivio Notarile in una doppia busta (art. 79 R.N.), ma anche per evitare che dello stesso se ne conosca addirittura l'esistenza prima della morte del *de cuius* (cfr. art. 83 R.N.).

È ispirata a tale prudenza, d'altra parte, la difficile scelta del notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, di adire l'autorità giudiziaria al fine di recuperare le spese e le competenze mai versate dal testatore ancora in vita, essendo peraltro affidata alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria la valutazione del bilanciamento degli interessi in gioco, quello del notaio a percepire il compenso per l'attività prestata e quello relativo alla tutela del segreto professionale protetto dall'art. 622 c.p. ⁽²⁾

Queste stesse cautele, del resto, ritroviamo anche a fondamento della risposta negativa alla domanda se, in sede di verifica fiscale della Guardia di Finanza, questa possa richiedere al notaio, senza alcuna autorizzazione giudiziale, la consegna del repertorio degli atti di ultima volontà ⁽³⁾. Solo a seguito della morte del cuius, quindi, sussisterà per il notaio la possibilità di rivelare l'esistenza del testamento pubblico, così come è previsto dall'art. 623 cod. civ. riguardo alle comunicazioni che il notaio deve indirizzare agli eredi, appena ha avuto notizia della morte del testatore.

A conclusioni diametralmente opposte ⁽⁴⁾ si è pervenuti, invece, con riguardo alla richiesta al notaio di fornire notizie di un **testamento olografo depositato fiduciarmente presso di lui**, non essendosi ravvisate analoghe cautele a mantenere segreto il contenuto della scheda testamentaria come per il testamento pubblico.

Innanzitutto si è escluso, in linea generale, che dal sistema possa ricavarsi il carattere della "segretezza" (in senso proprio) del testamento. Lo storico riserbo che il legislatore ha sempre garantito alle disposizioni testamentarie, con disposizioni analoghe a quella dell'art. 67 co. 2 L.N., (prima ancora che nella legge notarile del 1879, si veda l'art. 78 reg. italico del 17 giugno 1806 e l'art. 51 L. 23 novembre 1819 del Regno delle Due Sicilie), non va ricondotto infatti ad un connotato essenziale ed indispensabile del testamento da aggiungersi a quelli della personalità, revocabilità e unipersonalità, bensì ad una cautela utilizzata dal legislatore per garantire al massimo i connotati della libertà di testare e della revocabilità del testamento.

È ciò che si è ritenuto, ad esempio, sia quando si è ammessa la pubblicabilità di un testamento olografo scritto dal de cuius sullo stesso foglio di carta sul quale è stato scritto anche il testamento di un'altra persona ancora vivente (testamenti simultanei) ⁽⁵⁾, sia quando si è ritenuto possibile pubblicare un testamento congiuntivo ⁽⁶⁾.

Nella prima ipotesi, non essendo in discussione la piena legittimità della pubblicazione, per preservare la segretezza delle disposizioni testamentarie del de cuius ancora in vita, si è suggerita l'accortezza di omettere in fase di rilascio delle copie, la riproduzione del contenuto del testamento riferibile a quest'ultimo.

Nell'altra ipotesi, una volta ammessa la pubblicazione del testamento congiuntivo, si è proposta quale modalità redazionale del verbale, di omettere nella descrizione del documento e nel riportarne il contenuto, le parti nelle quali vi sia l'espressione della volontà del testatore ancora vivente; quanto invece alle modalità di rilascio della copia del testamento, si è suggerita quale soluzione in grado di mettere al riparo il notaio da possibili violazioni degli artt. 67 L.N. e 83 R.N., di rilasciare non una copia del testamento ma un estratto autentico di questo, costituendo l'estratto "un parte di un intero documento autenticata nella sua conformità con l'originale e quindi qualificabile come una copia autentica parziale, di pari valora probatoria della copia autentica" ⁽⁷⁾

Se dunque i tradizionali caratteri del testamento (personalità, revocabilità e unipersonalità) non possono mancare in relazione al momento del confezionamento della scheda testamentaria e

sono indisponibili da parte del *de cuius*, non altrettanto potrebbe dirsi per la segretezza, variamente tutela dal legislatore a seconda del veicolo di trasmissione della volontà della quale il testatore decide di avvalersi (testamento segreto, testamento pubblico, testamento olografo depositato formalmente presso notaio, testamento olografo, anche redatto in più esemplari, consegnati in deposito fiduciario a soggetti non istituzionalmente deputati alla conservazione di documenti) ⁽⁸⁾ e, nel caso specifico del testamento olografo, per nulla presidiata normativamente, posto che come è stato rilevato, ben potrebbe il testatore scrivere l'olografo su muri, colonne, pareti e immobili in genere senza che ciò incida sulla validità del testamento né sulla sua eseguibilità.

Si è inoltre osservato ⁽⁹⁾ che poiché nel caso del deposito fiduciario ricorre lo svolgimento di un'attività libero professionale e non istituzionale, gli artt. 67 L.N., e. 83 R.N non trovano applicazione, potendo gli stessi regolamentare esclusivamente i profili della funzione notarile relativi al ricevimento dei testamenti pubblici o al deposito formale del testamento olografo presso il notaio.

Peraltro poiché la *ratio* a base di queste norme è da ricercare nel segreto professionale (che riceve protezione dall'art. 622 cod. pen.) ⁽¹⁰⁾, la rivelazione del contenuto del testamento olografo depositato fiduciariamente, non comporterebbe la violazione di norme imperative neppure sotto questo profilo.

Altro discorso, invece, se il "segreto professionale" opposto dal notaio al richiedente che intende conoscere il contenuto del testamento olografo, trovi fondamento in uno specifico incarico. In tale ipotesi l'obbligo per il notaio di non divulgare il contenuto del documento depositato fiduciariamente, trova la propria fonte non nei citati articoli dell'ordinamento del notariato, quanto su una specifica pattuizione intercorsa con il depositante ⁽¹¹⁾.

2. Richiesta di esibizione o di ispezione del testamento

L'impostazione secondo cui il comportamento del notaio a protezione della segretezza delle disposizioni testamentarie, affonderebbe le sue radici nella tematica del segreto professionale, ha consentito di rispondere alla domanda volta a conoscere la condotta del notaio richiesto di esibire al magistrato penale ex art. 256 c.p.p. ⁽¹²⁾, il testamento pubblico ricevuto quando il testatore sia ancora in vita ⁽¹³⁾.

La soluzione adottata ha distinto tra l'ipotesi in cui il testamento è di per se stesso corpo del reato, dalle altre ipotesi.

Nel primo caso, ricorrendo un provvedimento di sequestro del documento, il notaio non potrà opporsi all'ordine del magistrato penale e dovrà consegnare il testamento ⁽¹⁴⁾

In tutte le altre ipotesi, ricorrendo solo un generico ordine di esibizione del magistrato (richiesta diretta del giudice al notaio, verbale di udienza, richiesta proveniente dalla polizia giudiziaria autorizzata dal giudice) il notaio potrà giustificare l'eventuale rifiuto della esibizione o della consegna, dichiarando per iscritto che ciò è impedito dal segreto professionale (art. 256 co. 1 c.p.). In tal caso la stessa disposizione (art. 256 co. 2 c.p.) attribuisce al giudice penale il potere di valutare la fondatezza della dichiarazione, fondatezza che nel caso di specie non potrebbe essere messa in discussione, data l'esistenza di una espressa norma che salvaguarda il segreto in discorso.

Qualora il magistrato penale dovesse ritenere inesistente l'ostacolo alla conoscenza del documento frapposto dal notaio e insistere nella richiesta, il notaio non potrebbe ulteriormente

rifiutarsi e dovrà consegnare il documento, senza peraltro timore di violare l'art. 622 c.p. (rivelazione di segreto professionale) ricorrendo nell'ipotesi la scriminante della "giusta causa" ex art. 51 c.p. rappresentata da un ordine dell'autorità giudiziaria⁽¹⁵⁾.

Si è anche posta la questione relativa alle modalità con le quali ottemperare al **provvedimento emesso dal giudice civile, con il quale si ordina al notaio di esibire il testamento olografo** che si trova allegato al relativo verbale di pubblicazione.

In alcune fattispecie⁽¹⁶⁾ il dubbio verteva sul tipo di documento da esibire al magistrato, e cioè se in assenza di autorizzazioni od ordini specifici, andasse prodotto l'originale o la copia del documento: in tali ipotesi si è ritenuto che all'A.G. può prodursi la copia del testamento, tale soluzione trovando conferma nell'art. 36 della Legge n. 340/2000⁽¹⁷⁾ e nell'art. 212 co. 1 c.p.c.

In altra ipotesi⁽¹⁸⁾, invece, al notaio si ordinava espressamente di esibire l'originale del testamento olografo, dovendosi procedere in sede processuale alla comparazione di cui agli artt. 217 ss. c.p.c. Aprendosi, così, ad un potenziale conflitto tra le norme processuali e gli articoli 66 L.N. e 36 L. n. 340/2000, che stabiliscono il divieto di asportazione di atti originali depositati presso il notaio⁽¹⁹⁾. In tal caso si è ritenuto che il punto di equilibrio tra l'insopprimibile esigenza processuale di acquisire l'originale del documento, e quella del notaio depositario di proteggere l'interesse pubblico alla migliore conservazione degli atti, è rappresentato dall'inciso dell'art. 36 prima parte, in cui la regola generale della possibilità di esibire la copia conforme in luogo dell'originale (contenuta nella seconda parte), può essere disattivata da uno "specifico" ordine del giudice che autorizza ad esibire quest'ultimo. In tal modo recuperando parte del ragionamento sopra riportato relativo alla scriminante in sede penale.

Il divieto di asportazione degli originali degli atti conservati presso lo studio del notaio, è venuto in considerazione anche in altre fattispecie, come ad esempio in quella⁽²⁰⁾ nella quale si chiedeva a quali disposizioni normative si sarebbe dovuto attenere il notaio, nominato custode del testamento olografo sequestrato ex art. 224 c.p.c., nell'ambito di un procedimento per querela di falso. La risposta è stata nel senso che anche in tale circostanza il notaio deve continuare ad osservare le norme della legge notarile sulla conservazione degli atti, e se dovesse seguire un diverso (e meno pregnante) criterio di custodia degli atti in deposito, ciò lo esporrebbe a responsabilità disciplinare (la violazione dell'art. 61 L.N. è passibile di ammenda ex art. 137 della stessa legge). A tale soluzione si è pervenuti sulla base del combinato disposto dell'art. 259 c.p.p. e dell'art. 81 disp. att. c.p.p., richiamati dall'art. 224 c.p.c.

Quest'ultima norma di attuazione significativamente stabilisce che il mancato rispetto delle formalità del sequestro, "*non esime il custode che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri, e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale*". Il legislatore quindi è consapevole che ciascun custode nominato dall'autorità giudiziaria, possa essere assoggettato al proprio statuto di responsabilità, come appunto il notaio, soggetto al sistema sanzionatorio e disciplinare previsto dalla legge notarile e dall'art. 36 L. n. 340/2000, sul divieto di asportazione degli originali degli atti conservati presso lo studio.

Tale è il quadro normativo che presidia anche la richiesta dal perito – di parte o nominato dal giudice – al notaio, di ispezionare un testamento olografo pubblicato⁽²¹⁾

In tali ipotesi viene innanzitutto precisato che il termine "ispezione" utilizzato dall'art. 67 L.N. assume un significato ristretto, nel senso solo di "vedere" l'atto e non anche di trarne copia, e che

la competenza al rilascio delle copie autentiche degli atti notarili originali depositati presso un notaio, deve riconoscersi esclusivamente al notaio depositario. Ciò premesso si chiarisce che nell'ipotesi in cui il perito chieda al notaio di poter estrarre copia dal testamento originale, il notaio potrà rifiutarsi di dar seguito alla richiesta, qualora non sussistano le condizioni necessarie che garantiscano la dovuta (e corretta) conservazione del documento originale.

3. Testamento olografo

Sono piuttosto frequenti i quesiti relativi alla pubblicazione del testamento olografo.

Alcuni hanno ad oggetto la fase nella quale si valutano i presupposti per la pubblicazione e che precede quella nella quale si procede alla vera e propria disamina della scheda testamentaria.

Si è escluso, ad esempio, che il notaio al quale venga esibito un testamento olografo sia obbligato a pubblicarlo in assenza di una richiesta in tal senso⁽²²⁾. Seguendo in parte il ragionamento impiegato per il testamento pubblico⁽²³⁾, si è ritenuto che per il testamento olografo esibito non sussista un obbligo legale del notaio di procedere *motu proprio* alla pubblicazione se manchi una persona che vi abbia interesse e che ne faccia richiesta. In tale ipotesi residuerà quale unico compito per il notaio pubblico ufficiale, quello di avvisare della esistenza del testamento coloro che ritiene possano avere interesse alla sua pubblicazione.

A proposito del presentatore del testamento olografo, si è escluso che lo stesso sia obbligato a sottoscrivere il verbale di pubblicazione - del quale non assume la qualifica di parte - e ad assolvere al pagamento dell'onorario notarile⁽²⁴⁾. Ciò ha portato a ritenere, quindi, che sia sempre ricevibile il verbale di pubblicazione del testamento olografo quando il soggetto che chiede la pubblicazione e presenta il testamento sia stato dichiarato fallito⁽²⁵⁾.

Si è inoltre escluso che potessero costituire un ostacolo alla pubblicazione, la circostanza della morte dell'erede nominato nello stesso testamento da pubblicare⁽²⁶⁾ oppure - come già evidenziato⁽²⁷⁾ - la pubblicazione del testamento olografo scritto su una facciata del foglio contenente, sul retro, altro testamento olografo di persona vivente (testamenti simultanei).

Non si è ritenuto di prospettare una soluzione netta, invece, alla domanda se il notaio possa pubblicare un testamento olografo contenuto in una busta chiusa e sigillata consegnata al notaio, al quale il depositante dichiara di contenere anche la nomina, con compenso, ad esecutore testamentario dello stesso notaio - nominativamente indicato - incaricato della pubblicazione⁽²⁸⁾. Il dubbio in tale ipotesi verteva essenzialmente nel rischio per il notaio di violare l'art. 28 n. 3 L.N., qualora dovesse propendersi per l'inquadramento nel perimetro di questa norma, del verbale ex art. 620 c.c.

In altre occasioni i dubbi vertevano su scelte di tipo redazionale da parte del notaio.

Così come quando si è richiesto, ad esempio, di individuare chi siano i soggetti legittimati a presenziare alla pubblicazione del testamento olografo⁽²⁹⁾, oppure di valutare la correttezza (confermata nella risposta) del modo di procedere in relazione alla pubblicazione del testamento olografo depositato formalmente, e cioè se al relativo verbale debba allegarsi oltre all'originale del testamento olografo e all'estratto dell'atto di morte, anche la copia del verbale di deposito ricevuto dal notaio⁽³⁰⁾. O, ancora, di indicare il comportamento del notaio chiamato a ricevere un verbale di pubblicazione del testamento olografo, nell'ipotesi in cui sia stato promosso ricorso ex art. 620 ult. comma, per la cancellazione di frasi ingiuriose dalla scheda testamentaria⁽³¹⁾. Infine, quanto al luogo

di pubblicazione del testamento olografo, si è ammessa la possibilità di pubblicarlo in luogo diverso dallo studio del notaio, contestualmente alla sua consegna da parte del richiedente⁽³²⁾. Giungendosi, quindi, ad una conclusione opposta rispetto alla diversa fattispecie della ricevibilità dell'atto di registrazione del testamento pubblico fuori dello studio del notaio, per la quale la risposta è stata negativa⁽³³⁾.

Molto più ricorrenti, invece, i dubbi sulla ricevibilità dei verbali di pubblicazione del testamento olografo relativi a vizi di forma o di sostanza del documento.

Si tratta invero di dubbi infondati perché ad eccezione dell'ipotesi in cui la richiesta di pubblicazione ha ad oggetto un testamento olografo distrutto, del quale cioè manchi qualunque supporto documentale⁽³⁴⁾, i precedenti dell'Ufficio Studi rinvenuti hanno sempre concluso per la pubblicabilità del testamento olografo affetto da qualunque vizio.

È costante infatti la considerazione secondo cui la pubblicazione del testamento risponde ad un'esigenza di carattere pubblico poiché è un *“atto volto a portare a conoscenza di chiunque possa trarne interesse, il contenuto del testamento medesimo; il problema della validità del testamento va tenuto distinto da quello della pubblicabilità. Il notaio richiesto della pubblicazione è chiamato a redigere un verbale, il quale ha la veste di un atto pubblico solenne, alla presenza dei testimoni (art. 620 c.c.). Sarà interesse delle parti promuovere un eventuale giudizio di nullità o di annullabilità in relazione al testamento, il cui contenuto viene trascritto nel verbale; infatti, la valutazione in ordine alla validità o meno del documento come testamento olografo è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria la quale, peraltro, potrebbe ritenere prevalente l'interesse sostanziale a far salva la (ultima) volontà del testatore, ferma restando, in ogni caso, la possibilità che eredi e legatari diano spontanea esecuzione a tale volontà ex art. 590 cod. civ.”* E concludendosi che poiché *“non rientra, quindi, tra le funzioni del notaio accertare la nullità o l'annullabilità del testamento e a tale giudizio connettervi un rifiuto di pubblicazione del testamento medesimo..... il notaio deve comunque procedere alla pubblicazione di un testamento anche formalmente nullo, essendo suo dovere di non rifiutare l'esercizio della funzione, fermo restando che, se dovesse evidenziarsi un difetto di forma, il notaio dovrà limitarsi, pur procedendo alla pubblicazione, ad informarne le parti”*⁽³⁵⁾.

Guardando pertanto ai vizi formali, si è escluso che possa costituire un ostacolo alla pubblicazione, sotto il profilo della carenza di autografia, il testamento olografo scritto con mezzi meccanici⁽³⁶⁾, quello interamente redatto e sottoscritto con la bocca da parte di un soggetto che non è in grado di utilizzare le mani a causa di una grave patologia⁽³⁷⁾, quello nel quale vi sono chiari segni di *“mano aliena”* rispetto a quella del testatore⁽³⁸⁾ o nel quale la carenza di olografia si riscontra sia nel testamento vero e proprio che nei *“fogli di completamento”* dello stesso, con i quali vengono individuati i beni e disposti i lasciti a favore di determinati soggetti⁽³⁹⁾. E neppure quando, infine, il documento esibito non sia possibile inquadrarlo in alcuna delle tipologie testamentarie previste dal codice civile, come per la copia autentica del testamento pubblico modificato, corretto ed integrato a mano dal *de cuius* con data e sottoscrizione in calce al medesimo⁽⁴⁰⁾.

Analogamente, riguardo alla possibile carenza di sottoscrizione, si è ammessa la pubblicabilità del testamento olografo che il *de cuius* ha sottoscritto con il solo nome⁽⁴¹⁾ o con l'indicazione della sola parentela (es: *“papà”* o *“mamma”*)⁽⁴²⁾ e addirittura di quello privo di sottoscrizione⁽⁴³⁾.

Alla stessa conclusione si è pervenuti sia con riferimento a possibili carenze del supporto documentale del testamento che rispetto alla non intelligibilità dello scritto.

Nel primo senso si è ritenuto pubblicabile il testamento olografo redatto su foglio di carta strappato e riparato con del nastro adesivo ⁽⁴⁴⁾, quello scritto a matita ⁽⁴⁵⁾ e la fotocopia del testamento olografo smarrito ⁽⁴⁶⁾ o distrutto ⁽⁴⁷⁾.

Nell'altro senso si è ammessa la pubblicabilità dell'olografo nel quale lo scritto non sia comprensibile ⁽⁴⁸⁾, oppure sia accompagnato sul retro del foglio di carta riciclata che lo contiene, di un messaggio pubblicitario in lingua straniera riprodotto meccanicamente ⁽⁴⁹⁾.

Il principio cardine sopra ricordato (pubblicazione del testamento olografo affetto da qualunque vizio) è di ausilio anche riguardo al testamento olografo contenente vizi di carattere sostanziale, che pure non costituiscono un ostacolo alla ricevibilità del verbale di pubblicazione.

Ed è così infatti che si è ritenuto per il testamento olografo contenente un patto successorio ⁽⁵⁰⁾, per il testamento congiuntivo e reciproco ⁽⁵¹⁾, per quello epistolare ⁽⁵²⁾ o per quello contenente un legato a termine iniziale ⁽⁵³⁾.

4. Testamento pubblico

Con riferimento al testamento pubblico – rispetto al quale i quesiti pervenuti hanno riguardato la fase relativa alla registrazione dello stesso – si è sempre ritenuto che la finalità del “passaggio” (mediante apposito verbale) dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà al repertorio generale degli atti *inter vivos* (art. 61 L.N.), dopo la morte del testatore, sia da ricercare esclusivamente nelle esigenze poste dalla legge notarile di ordinata sistemazione degli atti. Ciò permetterebbe al notaio il legittimo rilascio di copie dello stesso, utili ad intraprendere qualunque tipo di iniziativa, come ad esempio l'esperimento di azioni giudiziarie.

Si è escluso invece che il “passaggio” consenta di dare esecuzione al testamento pubblico, analogamente a quanto previsto dagli artt. 620 3° co. e 621 ult. co., rispettivamente per il testamento olografo e segreto, potendo infatti quel risultato essere conseguito fin dall'apertura della successione, in linea con la comune opinione secondo cui qualsiasi testamento può avere esecuzione prima o anche indipendentemente dalla pubblicazione ⁽⁵⁴⁾.

Del resto se lo scopo fosse riconducibile alla necessità di rendere di “pubblico dominio” il contenuto testamento quella finalità apparirebbe maggiormente garantita dagli adempimenti previsti dagli artt. 622 cod. civ. (comunicazione alla cancelleria del tribunale), 623 cod. civ. e 83 R.N. (comunicazione agli eredi e legatari). Infatti la trasmissione alla cancelleria del tribunale di copia, in carta libera, dei testamenti e dei verbali di pubblicazione – poi raccolti in appositi volumi ed annotati in una rubrica alfabetica generale, costituente il “registro delle successioni” – ha lo scopo di facilitare la conoscenza dell'esistenza e del contenuto del testamento, a chiunque ne faccia richiesta (art. 55 disp. att.). L'interessato può esaminare le copie registrate e può, altresì, chiedere il rilascio di estratti e certificati, secondo il disposto dell'art. 53 disp. att. ⁽⁵⁵⁾.

Le considerazioni sin qui svolte hanno consentito pertanto di precisare il comportamento dovuto dal notaio relativamente alla registrazione del testamento pubblico da lui ricevuto e agli obblighi di comunicazione.

Si è quindi chiarito che un conto è la procedura di registrazione prevista dall'art. 61 ultimo comma L.N., alla quale il notaio non è obbligato a dar seguito in mancanza di un espresso incarico

⁽⁵⁶⁾; peraltro una volta ricevuto l'incarico e constatata ufficialmente l'apertura della successione, il notaio non potrà non provvedere, ignorando quindi eventuali richieste del testatore contenute in un secondo testamento (che revoca il primo) di non pubblicare quello revocato ⁽⁵⁷⁾.

Altro conto invece sono gli obblighi in capo al notaio di trasmettere alla cancelleria del tribunale copia del testamento pubblico e di comunicare ai designati l'esistenza del testamento, previsti negli articoli 622 e 623 cod. civ. e 83 R.N., che si attivano indipendentemente dall'avvenuta registrazione del testamento e che vanno adempiuti anche in relazione al testamento revocato ⁽⁵⁸⁾.

Mentre la funzione dell'art. 622 (unitamente al Registro Generale Testamenti) è quella di rendere conoscibile il testamento alla generalità, la funzione dell'art. 623 e dell'art. 83 co. 2 R.N. è quella di renderlo conosciuto agli effettivi interessati ⁽⁵⁹⁾. Quanto al contenuto dell'obbligo si è precisato che affinché sorga in capo al notaio è indispensabile che questo conosca il domicilio o la residenza degli eredi e dei legatari destinatari della comunicazione, sicché in caso di irreperibilità dei beneficiari, conformemente alla dottrina prevalente, si è esclusa la sussistenza di un onere di provvedere a particolari ricerche sulla residenza o sul domicilio ⁽⁶⁰⁾.

Alcuni dubbi, inoltre, sono stati posti relativamente alle modalità redazionali del verbale di registrazione del testamento pubblico, come ad esempio quello relativo al luogo di registrazione (dubbio fugato nel senso che è consentito procedere a tale adempimento esclusivamente presso l'ufficio principale del notaio e non invece presso l'ufficio secondario, come invece si è ritenuto possibile per il testamento olografo) ⁽⁶¹⁾; o se a fronte della richiesta di registrazione di due testamenti pubblici (di cui il primo revocato) provenienti dal medesimo de cuius, sia consentito al notaio ricevere un unico verbale di registrazione (la risposta è stata positiva nel senso che tale *modus procedendi* non è incompatibile con gli effetti della registrazione) ⁽⁶²⁾.

O, infine, se sussista la legittimazione del notaio a ricevere il verbale di registrazione del testamento pubblico da lui ricevuto, nell'ipotesi in cui l'erede – dopo il ricevimento del testamento – divenga parente del notaio in uno dei gradi rilevanti ai sensi dell'art. 28 ⁽⁶³⁾, o nell'ipotesi in cui il notaio rogante sia stato assolto in un procedimento penale nel quale parte lesa era il testatore il cui testamento il notaio è chiamato a pubblicare ⁽⁶⁴⁾. Nella prima fattispecie si è ritenuto che quando l'incarico per la registrazione provenga dallo stesso erede è opportuno che il notaio non accetti l'incarico, mentre nell'altra ipotesi il notaio potrà senz'altro dar seguito alla richiesta di registrazione, senza che possano discendere ostacoli dall'avvenuta indagine penale conclusasi senza conseguenze per il notaio.

Mauro Leo

1) RQ 4550/2003; RQ 114/2012/C

2) RQ 5439

3) RQ 242-2009/C; RQ 253-2010/C

4) RQ 57/2006/C; RQ 116/2012/C, in entrambe le fattispecie la richiesta proveniva dal tutore di un interdetto interessato a conoscere il contenuto del testamento, redatto in epoca precedente al provvedimento di interdizione

5) M. IEVA, *Pubblicazione di testamenti olografi redatti sul medesimo documento*, in *Studi e Materiali*, IV, 315-320 che ricorda, sulla scorta di autorevole dottrina, che a differenza del testamento congiuntivo o collettivo, ossia redatto da più persone insieme con un unico e medesimo atto, a vantaggio di un terzo o reciproco, i testamenti simultanei, atti distinti ed autonomi, "sono validi anche quando siano scritti sullo stesso foglio di carta, o anche

sulla stessa facciata di un foglio, anche quando portino la medesima data, e anche quando i testatori abbiano con essi disposto a loro reciproco vantaggio”.

- 6) RQ 523-2013/C ma, già precedentemente, CNN, *Testamento congiuntivo. Pubblicazione richiesta dal testatore superstite. Sua ammissibilità*, in Studi su argomenti di interesse notarile, vol. X, Roma 1979, pag. 19
- 7) RQ 650-2013/C
- 8) M. IEVA, op. cit.
- 9) M. IEVA, op. cit.
- 10) G. CASU, S. SANTANGELO, *Testamento pubblico e dovere di esibizione al magistrato penale*, in BDN
- 11) Cass. 16 luglio 1946 n. 883 CED Cassazione
- 12) Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti): “1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 (tra i quali i notai) devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
- 13) G. CASU, S. SANTANGELO, *cit.* che affrontano la questione facendo riferimento alle norme del codice di procedura penale, prima della riforma introdotta dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447.
- 14) In senso conforme Cass. pen. 29 maggio 2014 n. 20702 secondo cui deve essere rigettata l'istanza del notaio volta ad ottenere la restituzione dell'originale del verbale di pubblicazione del testamento olografo con allegato quest'ultimo, che abbia costituito oggetto del provvedimento di confisca ex art. 240 c.p. Nel caso di specie il testamento olografo era stato falsificato dal soggetto che aveva chiesto all'(ignaro) notaio di pubblicarlo – come era stato accertato in modo definitivo dalla sentenza di condanna a carico del primo – e l'uso dello stesso a seguito della pubblicazione ex art. 620 c.c., costituiva di per se reato, con la conseguenza che era perfettamente legittima l'emanazione del provvedimento di confisca. Quanto alle esigenze di conservazione degli atti da parte del notaio, i giudici hanno ritenuto che in capo al notaio difettesse un interesse diretto, concreto ed attuale a rimuovere un effettivo pregiudizio a suo carico, atteso che il notaio istante aveva conservato tra i suoi atti, la copia conforme all'originale del verbale di pubblicazione, sul quale ha provveduto ad annotare la dichiarazione giudiziale di falsità.
- 15) La scriminante prevista dall'art. 51 c.p. è stata richiamata anche per escludere che il notaio indagato in un procedimento penale, esercitando il proprio diritto di difesa, possa violare l'art. 622 c.p., rivelando il contenuto di un testamento pubblico precedentemente ricevuto, sul punto si veda RQ 549-2011/C.
- 16) RQ 5972/C e RQ 6011/C, entrambe del 2005
- 17) Art. 36 Legge 24 novembre 2000 n. 340: «Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario
- 18) RQ 6127/C del 2005
- 19) L'espresso divieto di asportazione degli atti depositati presso il notaio, emerge dall'art. 66 della legge notarile che - sulla base del dovere di conservazione degli atti disciplinato dall'art. 61 della stessa legge – recita testualmente: “il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge”.
Lo stesso divieto è stato successivamente ribadito (e probabilmente rafforzato) per i notai e per tutti i pubblici depositari, dall'art. 36 della legge di semplificazione per il 1999 (legge 24 novembre 2000, n. 340) sopra riportata.
- 20) RQ 5927/C del 2005.
- 21) RQ 321-2007/C; RQ 4-2008/C
- 22) RQ 459-2013/C
- 23) RQ 4550/2003
- 24) RQ prot. 1855 dell'11 luglio 1995

- 25)** RQ 229-2008/I
- 26)** RQ 2566 del 1999; RQ 391-2013/C
- 27)** RQ 383-2006/C; M. IEVA, op. cit.
- 28)** RQ 5283 del 2004
- 29)** RQ 4243 del 2003 nella quale si è concluso per l'intervento dei soli eredi e legatari designati.
- 30)** RQ 636-2011/C
- 31)** RQ 3813 del 2002; RQ 49-2007 che riconosce in capo al notaio chiamare a pubblicare il testamento, di presentare ricorso ex art. 620 ult. co.
- 32)** RQ 4689 del 2004
- 33)** RQ 4066 del 2002
- 34)** RQ 5764/C del 2005
- 35)** Tra i tanti RQ 658-2010/C
- 36)** RQ 388-2006/C; RQ 377-2009/C
- 37)** RQ 553-2014/C
- 38)** RQ 406-2013/C
- 39)** RQ 658-2010/C
- 40)** RQ 3093 del 2001
- 41)** RQ 479-2006/C
- 42)** RQ 586-2013/C
- 43)** RQ 555-20137C; RQ 467-2007/C
- 44)** RQ 99-2012/C
- 45)** RQ 498-2012/C
- 46)** RQ 4032 del 2002
- 47)** RQ 5764/C del 2005
- 48)** RQ 58-2012/C; 598-2007/C; 758-2008/C nel quale si esclude, ricorrendo la non comprensione della calligrafia del testatore, che il notaio richiesto della pubblicazione, possa ricorrere all'autorità giudiziaria per la nomina di un perito
- 49)** RQ 336-2011/C nel quale si è precisato che oggetto della pubblicazione è unicamente lo scritto relativo al testamento e non altro.
- 50)** RQ 501 bis-2006/C
- 51)** RQ 108-2012/C; RQ 523-2013/C; RQ 650-2013/C già richiamata, allorché si è suggerito il rilascio dell'estratto di copia quale possibile soluzione in caso di richiesta di copia del testamento quando uno dei testatori sia già vivente.
- 52)** RQ 398-2013/C
- 53)** RQ 145-2006/C
- 54)** Cass. 15 giugno 1999 n. 5920. In merito alla esclusione della possibilità di rilasciare copia esecutiva del testamento pubblico od olografo, rispettivamente, RQ 2631 del 1999 e RQ 1-2010/E: per il testamento pubblico sul rilievo che lo stesso sia escluso dal novero dei titoli esecutivi e quanto al testamento olografo in ragione della sua natura di scrittura privata che resta tale anche se allegato al verbale di pubblicazione che è atto pubblico.
- 55)** RQ 4550 del 2003
- 56)** RQ 4550 del 2003
- 57)** RQ 272-2013/C
- 58)** RQ 4014 del 2003
- 59)** G. Caramazza, *Delle successioni testamentarie*, in *Commentario De Martino*, sub art. 623, Roma 1973, 203; M. Di Marzio, *La forma dei testamenti*, in AA. VV., *Le successioni*, III, *Le successioni testamentarie*, Torino, 2000, 146
- 60)** RQ 4628 del 2003; RQ 333-2008/C; RQ 616-2014/C
- 61)** RQ 4066 del 2002; RQ 677-2013/C
- 62)** RQ 296-2007/C
- 63)** RQ 530-2013/C
- 64)** RQ 195-2011/C